



COMUNE DI CASTEL DI IUDICA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

Ordinanza Sindacale n° 30 del 18/05/2020

OGGETTO: ATTUAZIONE ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

SINDACO

VISTO l'art. 50 del D. Lgs. N.267/2000;

VISTE le proprie ordinanze contingibili ed urgenti, adottate in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020;

VISTA l'ordinanza contingibile ed urgente n. 21 del 17 maggio 2020, emanata dal Presidente della Regione Siciliana;

ORDINA

A partire dal 18 maggio 2020;

- 1- Sono revocate tutte le proprie ordinanze sindacali contingibili ed urgenti, adottate in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- 2- Sono consentite tutte le attività economiche e produttive contemplate dal D.P.C.M. del 17 maggio 2020;
- 3- Sono adottate come documento di riferimento regionale per la prevenzione del rischio di contagio le **Linee guida** per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative, approvate in data 16 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni ed anche individuate quali linee guida per tutto il territorio Nazionale, dette misure si riferiscono ai seguenti settori: ristorazione; attività turistiche; strutture ricettive; servizi alla persona (parrucchieri ed estetisti); commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti); uffici aperti al pubblico; palestre; manutenzione del verde; musei; parchi archeologici;
- 4- Nel rispetto delle **Linee guida**, sono autorizzate le attività di somministrazione di alimenti e bevande quali, a titolo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo, ristoranti, trattorie, pizzerie, pub, self-service, bar, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie e similari. Le attività di catering, fermo restando il monitoraggio del contesto epidemiologico attuale, sono autorizzate a partire dall'8 giugno 2020;
- 5- Sono autorizzati, anche al domicilio, i servizi di cura alla persona quali acconciatori, barbieri ed estetisti. Per le attività e i corretti dispositivi di

protezione individuale si fa riferimento alle **Linee guida** approvate dalla Conferenza delle Regioni;

- 6- Sono autorizzate tutte le attività di commercio al dettaglio, di vendita di beni e servizi (quali ad esempio le autoscuole, le agenzie di viaggio e similari), nonché tutte le attività artigianali.

Sono, altresì, autorizzati i mercati, le fiere e i mercatini hobbistici, con l'obbligo di adottare ogni adeguata misura di distanziamento e contenimento del contagio.

Per le attività di cui ai commi che precedono, anche con specifico riferimento ai dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti ecc.) ed alle distanze interpersonali, si applicano le **Linee guida**;

- 7- In attuazione del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, sono vietati gli assembramenti di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli, con la presenza di pubblico- ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico e fieristico, in luogo pubblico o aperto al pubblico, sono autorizzate a partire dall'8 giugno 2020, fermo il monitoraggio delle attuali condizioni epidemiologiche dell'Isola.

Sono, invece, autorizzate le manifestazioni che possono svolgersi con il pubblico distanziato e "in forma statica", così come espressamente disposto dal D.P.C.M. del 17 maggio 2020. In ogni caso, l'autorità di Pubblica Sicurezza, ove necessaria la relativa autorizzazione, deve indicare il numero dei partecipanti autorizzati ad intervenire alla pubblica manifestazione, in rapporto proporzionale con gli spazi dedicati, tenuto conto della distanza interpersonale non inferiore ad un metro tra ogni soggetto e dell'obbligo dei dispositivi di protezione individuale;

- 8- E' disposta la chiusura al pubblico nei giorni domenicali e festivi di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie, le edicole, i bar, la ristorazione ed i fiorai.

E' autorizzato nelle superiori giornate anche il servizio di consegna a domicilio di generi alimentari e di prima necessità sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito delle media e grande distribuzione, nonché dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento

- 9- Per il termine di efficacia della presente ordinanza, dal 18 maggio al 7 giugno 2020, al fine di avviare le proprie attività e di garantire i relativi servizi al pubblico- tenuto conto delle possibili evenienze determinate dal ridotto numero di soggetti autorizzati ad entrare nei locali pubblici (ad esempio, nei servizi per la cura della persona) derivanti dal rispetto compiuto delle Linee guida vigenti- i titolari di esercizi sono autorizzati a prolungare l'orario di apertura della propria attività, comunque non oltre le ore 23:30, ovvero rinunciare al giorno di chiusura settimanale.

Detta disposizione non si applica per i bar, pub e ristoranti;

- 10- Sono consentite tutte le attività sportive individuali, ovvero con accompagnatore per i minori e le persone non autosufficienti, purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e delle norme relative al contenimento del contagio.

I circoli, le società, le associazioni sportive e le palestre sono autorizzati

all'espletamento delle proprie attività, anche in luoghi al chiuso, nel rispetto del distanziamento interpersonale, senza assembramento ed a condizioni che siano rispettate le **Linee guida** per le palestre;

11- Ferme le specifiche disposizioni sull'uso di dispositivi di protezione individuale e del distanziamento, è obbligatorio nei luoghi pubblici e aperti al pubblico l'utilizzo di mascherine o altro strumento di copertura di naso e bocca. Il dispositivo protettivo deve, comunque, essere sempre nella disponibilità del cittadino nella eventualità in cui ne sia necessario l'utilizzo. Non sono soggetti all'obbligo di utilizzo delle mascherine o altro strumento di copertura di naso e bocca i bambini al di sotto dei sei anni e i soggetti con forme di disabilità che ne rendano incompatibile l'uso: Per coloro che svolgono attività motoria non è obbligatorio l'uso di mascherine o copertura durante l'attività fisica stessa, mantenendo il distanziamento di metri due, salvo l'obbligo di utilizzo alla fine dell'attività motoria.

12- La presente ordinanza, avrà validità dal 18 maggio 2020 fino al 7 giugno 2020 compreso.

DISPONE

- a) Dare adeguata pubblicità al presente provvedimento per la massima diffusione, mediante pubblicazione all'albo pretorio e sul sito internet di questo comune www.comune.casteldiudica.ct.it.
- b) Che venga trasmessa alla Prefetto di Catania; all'ASP di Catania; al Comando Stazione dei Carabinieri di Castel di Iudica; al Comando di Polizia Locale; alla Città Metropolitana di Catania.

AVVERTE

Che è fatto obbligo di rispettare e far rispettare la presente ordinanza sotto comminata delle sanzioni previste dal D.Lgs. del 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i., nonché di quelle previste dal vigente Codice Penale.

Il Comandante della P.L.
Cap. Filippo Pesce

Castel di Iudica, 18/05/2020

Sindaco
STRANO RUGGERO / ArubaPEC S.p.A.